

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

Schema di Accordo quadro con un unico operatore economico per il Servizio di manutenzione e ripristino meccanico di impianti di sollevamento irriguo, idrovore e dighe della durata di mesi 12.

CIG: _____

PREMESSO:

che con delibera del C.d.A. n. _____ del _____ venne disposto di procedere all'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.e ii. del "Servizio di manutenzione e ripristino meccanico di impianti di sollevamento irriguo, idrovore e dighe della durata di mesi 12", come meglio specificato nel Disciplinare di espletamento del servizio, mediante confronto concorrenziale tra più operatori economici e per l'importo complessivo a base di richiesta offerta di €. 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre IVA di cui €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, correlati al D.U.V.R.I. - costo della manodopera €. 20.000,00, *da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 108 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo 36/2023 e ss. mm. e ii.;*

- che con successiva delibera del C.d.A. n. _____ del _____, il Consorzio di Bonifica della Basilicata, disponeva l'affidamento a favore dell'operatore economico _____ C.F. _____;

- che il Consorzio di Bonifica della Basilicata, mediante l'acquisizione del certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data

		_____ , prot. _____ ha preso atto che
		nei confronti dell'appaltatore non sussistono cause ostative alla stipulazione del
		presente contratto ai sensi dell'art. 67 del D. Leg.vo n. 159/11 come modificato
		dal D. Leg.vo 218/12;
		(oppure) - che l'efficacia dell'aggiudicazione è stata disposta in forza della
		decorrenza del termine di cui all'art. 88 comma 4 del D. lgs 159/2011 circa
		l'acquisizione del certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dal Ministero
		dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia e che
		pertanto, nelle more del rilascio di detta informazione, ai sensi delle disposizioni
		di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, si procede alla
		stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in
		seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di competenza, dovessero
		sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di
		divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di
		infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con
		conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione
		del contratto;
		- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione sulla piattaforma
		di e-procurement "piattaforma.asmecomm.it";
		- che ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in L. n.
		266 del 22 novembre 2002, il Consorzio, mediante l'acquisizione del DURC on
		line n. _____ del _____, ha preso atto che l'ffidatario risulta in
		possesso della certificazione di regolarità contributiva;
		- che la società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in
		data _____ circa la composizione societaria;

- che è trascorso il termine dilatorio di 32 (trentadue) giorni di cui all'art. 18 c. 3

del D. lgs 31.03.2023 n. 36 come modificato dall'art. 6 del d. Lgs. 209/2024;

- che l'appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo

mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata dalla " _____ -

Agenzia di _____" in data _____ dell'importo di €. _____ pari

al _____% del costo dell'opera, ridotta del __% + __% come risultante

dalla relativa scheda tecnica strutturata ai sensi del D.M. 193 del 16.09.2022.

Detta garanzia fideiussoria, che sarà progressivamente svincolata come

prescritto dalla legge, deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare

eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta nei limiti

dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla

richiesta scritta dell'Amm.ne consortile, senza che sia necessaria la costituzione

in mora da parte di quest'ultima;

2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debito

principale di cui all'art. 1944 del c.c.;

3. inopponibilità all'Amm.ne consortile garantita dell'eventuale mancato

pagamento dei premi;

- che con delibera del C.d.A. n. _____ del _____ il Consorzio prendeva atto

dell'aggiudicazione in favore del _____ di _____ (____) e

approvava lo schema di accordo quadro (che questo contratto riproduce);

TUTTO CIO' PREMESSO

e che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro/contratto-

ordinativo attuativo, si conviene e si stipula quanto segue:

T R A

l'Avv. Giuseppe Pio Musacchio nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 24.03.1965,

Presidente del C.d.A. del Consorzio di Bonifica della Basilicata - Matera, Via

Annunziatella n. 64 - Codice Fiscale: 93060620775 (in seguito per brevità

"Consorzio")

E

il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, C.F.:

_____, in qualità di Legale rappresentante del

_____ con sede legale in _____ alla via _____,

__ - C.F/P. IVA: _____ (in seguito per brevità "Impresa")

Tanto ritenuto e premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e

domiciliate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro unitamente al "disciplinare espletamento del

servizio", definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento dei

singoli contratti applicativi/ordine di servizio, i quali potranno essere assegnati di

volta in volta secondo le effettive necessità della committente, come meglio

specificato nel predetto disciplinare. L'appalto comprende tutte le attività e

prestazioni come meglio descritte nel "disciplinare espletamento del servizio" e

negli elaborati grafici e descrittivi posti a base di richiesta offerta, cui si rinvia.

Art. 2 rispondenza alle specifiche tecniche

Gli interventi di cui all'oggetto dovranno essere realizzati a regola d'arte, in

conformità alle normative tecniche di settore ed alle indicazioni contenute nelle

specifiche del "disciplinare espletamento del servizio".

Art. 3 personale referente

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'operatore economico

	<p>è tenuto a comunicare al Direttore dell'Esecuzione le generalità del responsabile tecnico e del suo eventuale sostituto al quale affidare il coordinamento di tutte le</p>	
	<p>attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.</p>	
	<p>Il responsabile dovrà garantire la continuità, in caso di assenza, attraverso un</p>	
	<p>sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il responsabile rivestirà</p>	
	<p>l'incarico di rappresentante dell'impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e</p>	
	<p>concordare con il Direttore dell'Esecuzione le azioni tecniche inerenti lo</p>	
	<p>svolgimento degli interventi oggetto del presente incarico.</p>	
	<p>Art. 4 valore dell'accordo Quadro</p>	
	<p>Il valore complessivo massimo delle prestazioni affidabili sulla base del presente</p>	
	<p>Accordo Quadro è fissato in € _____ come di seguito specificato: Euro</p>	
	<p>_____ (_____ / __) per gli interventi, al netto</p>	
	<p>dell'indicato ribasso offerto del _____% sull'importo lordo di Euro _____</p>	
	<p>(_____ / __), ed €.1.500,00 (millecinquecento/00) per oneri di</p>	
	<p>sicurezza correlati al DUVRI non soggetti a ribasso. Il contratto è stipulato "a</p>	
	<p>misura". Tale importo è da ritenersi puramente indicativo; esso non implica la</p>	
	<p>definizione <i>a priori</i> del <i>quantum</i> delle prestazioni che saranno effettivamente</p>	
	<p>richieste dal Consorzio di Bonifica nel corso della durata dell'Accordo Quadro. Il</p>	
	<p>Consorzio procederà infatti all'emissione di ordinativi di servizio, limitatamente</p>	
	<p>all'effettivo fabbisogno, senza assumere obbligo alcuno con l'operatore</p>	
	<p>economico affidatario circa l'importo complessivo che risulterà definitivamente</p>	
	<p>ordinato al termine dell'accordo quadro. L'operatore economico affidatario non</p>	
	<p>potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'Accordo</p>	
	<p>Quadro.</p>	
	<p>Non è previsto un importo minimo per il singolo ordinativo di servizio, da ese-</p>	

	guirsi secondo criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio del Direttore	
	dell'Esecuzione; l'affidatario non potrà rifiutarsi di prestare il servizio in ragione	
	del modesto importo dell'ordinativo trasmesso dal Consorzio di Bonifica.	
	Con i corrispettivi degli ordinativi effettivamente emessi l'affidatario si intende	
	compensato di qualsiasi suo avere o pretesa, senza alcun diritto a nuovi o	
	maggiori compensi.	
	Art. 5 descrizione del servizio	
	Gli interventi di manutenzione, singolarmente definiti nel loro contenuto	
	prestazionale ed esecutivo, non possono essere predeterminati in maniera	
	esaustiva e definitiva nel numero e nella localizzazione e le quantità di prestazioni	
	da eseguire dipenderanno dalle necessità che di volta in volta verranno evidenziate	
	dal committente, nell'arco di tempo previsto contrattualmente nell'Accordo quadro.	
	Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo quadro, sono	
	quelle indicate all'art. 1 del "disciplinare espletamento servizio", fatte salve più	
	precise indicazioni che, all'avvio del servizio, verranno impartite dal Direttore	
	dell'Esecuzione.	
	Art. 6 modalità di esecuzione	
	Sarà dato avvio all'esecuzione degli interventi previo specifico ordine di servizio	
	inviato all'operatore economico dal Direttore dell'Esecuzione, nel suddetto ordine di	
	servizio dovrà essere indicato:	
	- n° e data ordine;	
	- luogo di esecuzione dell'intervento;	
	- oggetto e descrizione dell'intervento;	
	- tempo stimato per l'esecuzione.	
	Entro il termine max di 24h dalla richiesta di intervento da parte del D.E., nel luogo	

di esecuzione, sarà presente per l'impresa il responsabile tecnico con mezzi e

personale e per l'ente il direttore dell'esecuzione o suo incaricato tecnico. Il

responsabile del cantiere si interfacerà con il direttore dell'esecuzione per quanto

riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle

attività. Al termine dell'intervento verrà redatto in contraddittorio tra il responsabile

tecnico e il direttore dell'esecuzione la stima dell'intervento eseguito,

accompagnato eventualmente da:

- planimetria con ubicazione dell'intervento;
- foto ad intervento avvenuto e durante l'avanzamento dello stesso;
- relazione sui materiali utilizzati per l'intervento e loro schede tecniche.

Qualora necessario, per meglio definire l'oggetto dell'intervento, il direttore

dell'esecuzione o suo incaricato, provvederà a redigere disegni e particolari

costruttivi.

Ogni singolo intervento, normalmente, dovrà essere iniziato entro le 24h

successive alla richiesta e terminato nel più breve tempo possibile.

Art. 7 durata dell'accordo Quadro e proroga

Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni uno dall'avvio del servizio a cura

del Direttore dell'Esecuzione e comunque termina alla data, se precedente, al

raggiungimento del valore complessivo massimo delle prestazioni effettivamente

ordinate dal Consorzio di Bonifica, come fissato dall'articolo che precede (ossia €

_____).

Nelle more delle procedure necessarie per il nuovo affidamento del servizio, il

Consorzio di Bonifica ha facoltà di prorogare il presente Accordo Quadro, agli

stessi patti e condizioni, per la durata massima di sei mesi e comunque fino al

raggiungimento, ove non ancora avvenuto nel corso dell'anno di durata iniziale,

del valore complessivo massimo delle prestazioni effettivamente ordinate.

Art. 8 ordine da tenersi nell'andamento del servizio

In genere l'operatore economico avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio della direzione dell'esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del consorzio. L'Ente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato intervento entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'operatore economico possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di maggiori compensi.

Art. 9 contabilizzazione, fatturazione, liquidazione e pagamenti

Le prestazioni devono essere eseguite "a misura" sulla base dei prezzi di cui all'art. 4 del "disciplinare espletamento servizio", al netto del ribasso d'asta offerto in sede di richiesta offerta e conseguenti appositi ordini di servizio del Direttore dell'Esecuzione competente. La contabilità degli interventi verrà computata per ogni ordinativo ed i relativi pagamenti verranno effettuati entro i successivi 60 giorni fine mese dall'emissione del documento fiscale da parte dell'operatore economico, il tutto come meglio specificato all'art. 7 del "disciplinare di espletamento del servizio".

Art. 10 penali

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'inizio del singolo intervento e per l'ultimazione dello stesso, sarà applicata una penale giornaliera di €.60,00 (euro sessanta/00) di cui all'art. 3 del "disciplinare espletamento del servizio".

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. La penale ha

funzione risarcitoria, per cui l'applicazione delle penali di cui al presente articolo

non pregiudica la facoltà di questo Ente di rivolgersi al Magistrato per ottenere il

risarcimento degli eventuali danni subiti per fatto o colpa dell'appaltatore ed

aventi misura maggiore di quanto risarcito con le penali riscosse. Nel caso in cui

l'impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per quelli classificati urgenti,

l'Ente appaltante, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore

inadempiente, avrà facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia in

tutto danno all'appaltatore.

Art. 11 risoluzione del contratto per inadempimento

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Consorzio ha diritto alla risoluzione del

presente Accordo Quadro e delle prestazioni ordinate in sua applicazione, da

esercitare tramite comunicazione scritta inviata alla ditta affidataria a mezzo

posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di ordine generale; fallimento, liquidazione, concordato

preventivo;

- sopravvenuta impossibilità dell'affidatario ad adempiere ai propri obblighi

contrattuali;

- cessione del contratto a terzi;

- subappalto di prestazioni in violazione della disciplina vigente;

- grave negligenza o frode dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi

contrattuali.

	In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio ha diritto ad applicare le penali	
	contrattuali eventualmente previste, ad incamerare la garanzia definitiva	
	prestata	
	dall'affidatario per la regolare esecuzione del contratto, salvo in ogni caso il	
	diritto al risarcimento del danno.	
	Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l'affidatario è tenuto, se richiesto	
	dal Consorzio, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente	
	necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro	
	soggetto.	
	Art. 12 recesso	
	Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990, il Consorzio ha diritto di	
	recedere dal presente Accordo Quadro ricorrendo casi previsti dalla legge. Il	
	recesso è comunicato alla ditta affidataria per scritto a mezzo posta elettronica	
	certificata. In tal caso la ditta non ha diritto ad alcun indennizzo.	
	Art. 13 obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto	
	Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Accordo	
	Quadro, l'impresa affidataria si avvarrà di personale regolarmente assunto ed	
	operante sotto la propria responsabilità. L'impresa si obbliga ad applicare	
	integralmente, nei confronti del proprio personale, condizioni contrattuali,	
	normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi	
	nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle	
	organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.	
	L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino	
	alla loro sostituzione. L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione	

delle norme vigenti in materia antinfortunistica, previdenziale e assistenziale.

Sottosettore "metalmeccanico e installazione di impianti" Codice CNEL C01.

Art. 14 materiale d'uso e attrezzature

L'impresa affidataria dovrà provvedere direttamente a quanto previsto dal presente Accordo Quadro utilizzando attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità. Tutte le attrezzature utilizzate per gli interventi dovranno essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Art. 15 osservanza degli obblighi contrattuali

L'affidatario è responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e/o degli interventi per l'utilizzo di materiali non idonei o difettosi e dei conseguenti danni arrecati a terzi. L'affidatario è tenuto, a proprie spese, a reiterare gli interventi di manutenzione e di riparazione in caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali, di inefficienza o di esecuzione non a regola d'arte.

L'impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento degli interventi e delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro e si obbliga a tenere indenne l'Ente consortile da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa. L'impresa ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alla rete consortile e/o alle proprietà dell'utilizzatore della rete. Qualora l'impresa, sebbene invitata per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il committente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte delle attività dell'appalto. L'impresa si

	obbliga a tenere indenne il committente da ogni controversia o causa diretta o	
	indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali	
	essa impresa è la sola responsabile.	
	Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di	
	negligenza o frode o sospenda le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro o	
	riscontri un vizio nella qualità dei materiali, la stazione appaltante potrà	
	sospendere l'esecuzione delle prestazioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio in	
	danno. In tali casi l'impresa affidataria resterà responsabile dei danni ivi	
	compresi quelli derivanti dalle procedure legate al nuovo appalto, dei danni e	
	delle perdite che derivassero al Consorzio dalla risoluzione del contratto il quale,	
	per la copertura dei danni, è autorizzato a rivalersi direttamente sulle somme che	
	dovessero essere ancora corrisposte all'affidatario.	
	Art. 16 cessione del contratto, subappalto, cessione dei crediti	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.	
	119 del Decreto Leg.vo 36/2023.	
	È/non è ammesso il subappalto nei limiti stabiliti dall'Art. 119 del Decreto Leg.vo	
	36/2023 e del disciplinare di gara, in quanto l'Impresa l'ha dichiarato in sede di	
	offerta e precisamente il ____%. I pagamenti degli interventi svolti dal	
	subappaltatore verranno effettuati dall'impresa aggiudicataria che è obbligata a	
	trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia	
	delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.	
	Qualora l'impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o	
	cottimista entro il predetto termine, il Consorzio sospenderà il successivo	
	pagamento a favore della stessa impresa. L'impresa dovrà corrispondere gli	
	oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese	

subappaltatrici senza alcun ribasso; il Consorzio, sentito il direttore

dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto

suddetto. Resta inteso che l'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita

clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 come modificata dalla legge

217/2010. La Stazione Appaltante è tenuta alla verifica dell'inserimento di detta

clausola.

Art. 17 rischi di interferenza

Sono stati rilevati rischi dovuti alle interferenze, per cui l'Ente ha proceduto alla

redazione del DUVRI e alla relativa stima degli oneri di sicurezza. La ditta

affidataria ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel suddetto documento che

è parte integrante dell'Accordo quadro e alla normativa in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli adempimenti di cui al D.Lgs.

81/2008.

Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente

responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria

attività.

Art. 18 tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, la ditta affidataria assume

espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

medesima. I pagamenti disposti dal Consorzio di Bonifica alla ditta avverranno

esclusivamente mediante bonifico bancario, su conto corrente dedicato intestato

all'affidatario. Allo scopo, l'affidatario comunica per scritto al Consorzio gli estremi del conto corrente dedicato unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 19 Domicilio della Ditta

Per tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore, elegge il proprio domicilio in _____ (___) alla _____, indirizzo pec: _____ dove dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione.

Art. 20 Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a fare sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente accordo quadro saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Art. 21 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, saranno attribuite alla competenza del Foro di Matera. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 Richiamo delle Norme di Legge e Regolamentari

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le norme previste dal D.Lgs. 36/23, dal D.Lgs. 81/08, dal DPR 207/10 per quanto non abrogato e le prescrizioni tecniche della direzione dell'Esecuzione e dagli eventuali uffici interessati.

L'affidamento deve essere eseguito inoltre con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti nell'Accordo Quadro, nel presente atto attuativo e a quanto

previsto nel disciplinare descrittivo e prestazionale. Per tutto quanto non previsto

nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed altre

disposizioni di legge in vigore. I termini e le comminatorie contenuti nel presente

accordo quadro operano in pieno diritto senza obbligo per il Consorzio della

costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 23 Spese di Contratto

Per tutte le spese contrattuali, di registro e quelle di bollo inerenti agli atti per la

gestione del servizio, dal giorno della consegna e fino al termine dello stesso sono

a carico della Ditta.

Art. 24 Trattamento fiscale

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consorzio.

Matera, lì

LA DITTA

IL CONSORZIO

Il presente atto è conforme a quanto depositato con supporto ottico.